



**RDO PER I SERVIZI DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO PER LE SEDI DELL'EDISU
PIEMONTE (LOTTO UNICO)**

CIG 82308296F5

**LETTERA DI INVITO PER PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA
(RDO) SUL MePA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO
OPERATORE (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. 50/2016)**

CRITERIO DEL MINOR PREZZO

EDISU PIEMONTE

Via Madama Cristina, 83 10126 Torino (TO)

011 653 1111 – edisu@cert.edisu.piemonte.it

LETTERA DI INVITO PER PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MePA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE (ART. 54, COMMA 3, D.LGS. 50/2016) PER I SERVIZI DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO PER LE SEDI DELL'EDISU PIEMONTE (LOTTO UNICO) CIG 82308296F5

CRITERIO DEL MINOR PREZZO

Approvata con determina n. 298 del 20 maggio 2020

Spett.le Impresa invitata alla procedura

A mezzo RdO su MEPA

OGGETTO: Invito a procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore (art. 54, comma 3, d.lgs. 50/2016) per i servizi di trasloco e facchinaggio presso le sedi dell'EDISU Piemonte (lotto unico)

[CIG: 82308296F5].

La stazione appaltante, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) edisu@cert.edisu.piemonte.it, in esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. 298 del 20 maggio 2020 bandisce la gara a procedura negoziata per la conclusione di un accordo quadro relativo ai servizi di trasloco e facchinaggio presso le sedi dell'EDISU Piemonte.

La procedura di gara è condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica. La stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (in seguito, MePA), al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'internet www.acquistinretepa.it, per l'assegnazione dei lavori di cui sopra.

Tutti gli invitati dovranno inserire sulla piattaforma MePA, entro il termine perentorio delle **ore 12,00 04 giugno 2020**, la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente.

Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 50/2016 (e s.m.i.), tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avverranno per via telematica attraverso l'apposito spazio della RdO, aperta nella piattaforma telematica,

denominato “Comunicazioni della procedura”. Il concorrente può accedere a tale spazio mediante le credenziali, personali e riservate.

I concorrenti potranno richiedere chiarimenti e/o informazioni complementari attraverso la piattaforma telematica sino alle **ore 16.00 del giorno 28 maggio 2020**. Le risposte alle eventuali richieste pervenute, saranno comunicate a tutti i concorrenti invitati alla procedura sempre attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” di cui sopra.

Il DUVRI per le attività ricomprese nell’accordo quadro è stato redatto dall’RSPP dell’EDISU, Arch. Giuseppina Rossi e sottoscritto dal datore di lavoro, nella persona del direttore dell’Ente.

L’importo massimo presunto dei servizi nel quadriennio (48 mesi) è di euro 120.000,00 con importo presunto annuale pari ed euro 30.000,00. L’accordo quadro avrà durata fino all’esaurimento della somma posta a base di gara (euro 120.000,00 - IVA esclusa) potrà, quindi, estinguersi o per esaurimento della predetta somma o per decorrenza del termine massimo

L’importo per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, è pari ad euro 5.000,0

Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del d.lgs. 50/2016 (e s.m.i.), l’appalto in oggetto non è suddiviso in lotti.

Qualora codesta ditta fosse interessata alla partecipazione alla gara, dovrà presentare la propria migliore offerta attenendosi a quanto di seguito riportato.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

EDISU PIEMONTE

Via Madama Cristina, 83 10126 Torino (TO)

011 653 1111

edisu@cert.edisu.piemonte.it

Responsabile del procedimento:

Dott.ssa Marina Cardona

Profilo del committente: www.edisu.piemonte.it

2. OGGETTO

La procedura aperta ha ad oggetto la conclusione di un accordo quadro *ex art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016* (e s.m.i.), con unico operatore economico, attraverso il quale, nel corso della sua durata e vigenza, EDISU Piemonte potrà affidare l’esecuzione di servizi di trasloco, trasporto e facchinaggio di piccola e media entità, riordino e spostamento di mobili e attrezzature, ivi compreso il montaggio e lo smontaggio, nonché l’eventuale trasferimento di beni mobili e materiali fuori uso alle discariche autorizzate e lo smaltimento di rifiuti speciali e assimilabili agli urbani.

L’espletamento dei servizi si intende comprensivo di tutte le prestazioni di manodopera, dei materiali di consumo e automezzi che si renderanno necessari in relazione alle esigenze delle strutture dell’EDISU Piemonte. Sono inoltre compresi gli oneri per la richiesta (eventuale) di occupazione del suolo pubblico durante le fasi di scarico e di inoltro della pratica agli Uffici competenti.

L’accordo quadro contiene pertanto la disciplina generale inerente allo svolgimento dei servizi che saranno specificatamente e successivamente individuati ed affidati all’operatore economico con appositi contratti applicativi.

L’accordo quadro va inteso pertanto, rispetto ai singoli ed eventuali “contratti applicativi”, come “contratto normativo”.

La stipula dell’accordo quadro non sarà fonte di alcuna obbligazione per EDISU Piemonte nei confronti

dell'aggiudicatario. L'appaltatore, per contro, è vincolato all'esecuzione di lavori, previa sottoscrizione di contratti applicativi, che, in base all'accordo quadro sottoscritto, saranno di volta in volta richiesti dalla stazione appaltante

3. VALORE E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'importo massimo, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) è fissato in euro 120.000,00. La durata dell'accordo quadro è fissata in 48 mesi.

L'accordo quadro avrà durata fino all'esaurimento della somma posta a base di gara (euro 120.000,00 oltre ai costi della sicurezza pari a €5.000,00, IVA esclusa) potrà, quindi, estinguersi o per esaurimento della predetta somma o per decorrenza del termine massimo. Pertanto l'operatore economico non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi nell'ipotesi in cui i servizi vengano richiesti per importo inferiore a quello complessivo massimo previsto per l'accordo quadro.

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, determinato dal maggiore ribasso percentuale applicato ai sensi dell'art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) con applicazione dell'art. n. 97 comma 2 bis per la determinazione della soglia di anomalia.

Tale criterio di aggiudicazione dell'appalto viene applicata al servizio di nolo dei mezzi e attrezzature, in quanto si possono definire attività standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato e alle spese generali e utile di impresa.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).

Si applica l'art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.).

Per quanto attiene alla mano d'opera si precisa che verranno applicate le tariffe orarie previste per il lavoro di facchinaggio secondo le tabelle tariffarie regionali e del Contratto collettivo nazionale del settore di riferimento, maggiorato del 25% per spese generali ed utili d'impresa. Il ribasso offerto in sede di gara sarà applicato soltanto alla maggiorazione del 25% sopra indicata ed ai noli.

Costo orario dei noli:

- a) Nolo orario autocarro, compreso carburante, lubrificante (eventuali pedaggi) ed operatore compreso ogni onere connesso con il tempo di effettivo impiego:
- autocarro oltre 17 q l. fino a 40 q l. di portata utile €65,00
- b) Nolo orario di piattaforma esterna per trasporto mobili, rispondente alle norme ISPESL, compreso operatore e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego
- con sollevamento della piattaforma a scala fino a 32 metri €50,00

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta saranno pagate le prestazioni appaltate, comprendono ogni spesa per dare a piè d'opera macchinari e mezzi pronti al loro uso. Si precisa che la liquidazione delle somme al netto del ribasso d'asta delle prestazioni sarà calcolata, per i mezzi ed attrezzature, moltiplicando le tariffe orarie per l'effettivo tempo impiegato per lo svolgimento del servizio computato sui luoghi di carico e scarico.

Sarà a carico della Ditta e pertanto non retribuita la percorrenza necessaria per raggiungere le Sede Edisu di caricamento o di inizio servizio e per il relativo rientro presso la sede della Ditta.

Si segnala che nel presente appalto non sussiste l'esistenza di interferenza da intendersi come circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale della Stazione appaltante e quello del soggetto aggiudicatario ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Ne consegue pertanto l'inesistenza dell'obbligo, a carico della Stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) per cui non è stato quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi interferenziali che risulta pertanto pari a zero.

In caso di mutate condizioni rispetto a quanto indicato al comma che precede sarà necessario procedere con un verbale di coordinamento tra soggetto aggiudicatario e Stazione appaltante.

L'accordo quadro inizia a decorrere dal primo ordinativo.

Il contratto che verrà sottoscritto è, oltre al riepilogo proposta dal MePA, quello come modello EDISU Piemonte presente sulla piattaforma del MePA-RdO; l'aggiudicatario dovrà provvedere alla necessaria registrazione a stipula avvenuta.

Edisu si riserva inoltre la facoltà di recedere in ogni momento in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, comunque con un preavviso di almeno un mese trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata. È previsto che i primi sei mesi costituiscano periodo di prova della qualità ed attendibilità del servizio prestato.

L'amministrazione ha la facoltà di richiedere la proroga del rapporto contrattuale per un periodo di 90 giorni oltre la scadenza naturale del contratto, alle condizioni di cui alla presente documentazione e al prezzo stabilito in sede di aggiudicazione, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo.

4. LUOGHI DI ESECUZIONE DEI LAVORO

Il servizio verrà svolto presso le sedi degli uffici o degli immobili in proprietà o in uso all'EDISU Piemonte sul territorio regionale come specificato nell'Allegato A del Capitolato di appalto, che potranno essere oggetto di modifica durante la durata dell'Accordo Quadro.

Non è previsto il sopralluogo per presentare l'offerta

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare l'offerta i soggetti individuati dall'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, individuati come previsto da manifestazione di interesse pubblicata sul profilo istituzionale dell'Ente.

Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 50/2016, di cui all'art. 62 d.P.R. n. 207/10, nonché della presente lettera di invito.

Requisiti di ordine generale

I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Inoltre, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Requisiti di idoneità professionale

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione dell'offerta, i seguenti requisiti:

- 1 Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) (ex art 83 dlgs 50/2016) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E. in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza per attività di gestione dei rifiuti.
- 2 Iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, di cose in conto terzi ai sensi della legge 06/06/1974, n. 298 e in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 41 della medesima legge ;
- 3 Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare *ex art.* 80 del d.lgs.n. 50/2016 (e s.m.i.), comprese quelle previste dalla normativa antimafia;
- 4 Certificazione del Sistema di Qualità aziendale conforme alle norme europee;
- 5 Iscrizione e abilitazione nella categoria MEPA "Bando del Mercato Elettronico della P.A. SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE MERCI, MAGAZZINO. GESTIONE ARCHIVI

Requisiti di capacità economico finanziaria (art. 83 comma 1 lettera b del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.):

- 6 Fatturato realizzato dall'impresa offerente nel triennio 2015-2016-2017, non inferiore a Euro 60.000,00= (sessantamila/00) per ciascun anno del triennio. Nel caso di raggruppamento di imprese o di rete di impresa, il fatturato complessivo può derivare dalla somma dei fatturati di ciascuna ditta partecipante. Nel caso in cui la ditta partecipante sia costituita o abbia iniziato l'attività da meno di tre anni il requisito sopra richiesto dovrà essere comprovato in misura proporzionale rispetto alla data di inizio attività.

Requisiti di capacità tecnica (art. 83 comma 1 lettera c del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.):

- 7 Avere svolto, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, servizi analoghi, per Enti pubblici o soggetti privati, per un importo non inferiore a 30.000,00 in ciascun anno del triennio. Tale requisito dovrà essere comprovato attraverso la presentazione di un elenco dettagliato, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nel quale siano chiaramente indicati, suddivisi per ciascun anno, l'Ente pubblico per cui sono stati rese le singole forniture e i relativi importi contrattuali.
- 8 Indicazione di aver posseduto almeno negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara un numero medio annuo di dipendenti (dirigenti, impiegati amministrativi, tecnici, ecc...), non inferiore a 15 (quindici) unità a tempo pieno, di cui almeno 8 (dieci) operatori addetti al servizio oggetto di gara, (intendendosi per medio annuo il risultato ottenuto con la somma di valori annuali conseguita anche in un numero di anni inferiore a tre, ma divisa comunque per il divisore tre). Eventuali unità a tempo parziale saranno rapportate all'intera unità in rapporto alla percentuale di part-time (ad esempio due persone part-time al 50% valgono un'unità a tempo pieno). In caso di cooperativa occorre la precisazione del numero di

dipendenti e della natura dei relativi contratti di lavoro nonché il numero degli eventuali soci lavoratori nell'ultimo triennio.

9 Elenco delle attrezzature e dei mezzi di cui l'Appaltatore disporrà per eseguire l'appalto

Con le seguenti avvertenze e precisazioni:

Nel caso di *raggruppamenti temporanei di imprese* (A.T.I.), da costituirsi ai sensi e con le modalità di cui all'art. 48 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- i requisiti sub 1), 3), 4) devono essere posseduti da ogni impresa partecipante al raggruppamento;
 - i requisiti sub. 2) e 5) e 6) devono essere posseduti dall'A.T.I. nel suo complesso;
 - i requisiti sub 7) devono essere posseduti quanto meno dall'impresa capogruppo dell'A.T.I.;
-
- Nel caso di Consorzi di cui agli artt. 2602 e ss. del C.C. tutti i requisiti economico-finanziari e tecnici devono essere posseduti dal Consorzio nel suo complesso, mentre le consorziate designate a prestare il servizio devono possedere i requisiti di ordine generale da attestare mediante apposita dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
 - Nel caso di rete di impresa si demanda a quanto appositamente indicato nelle specifiche relative al contenuto della Documentazione amministrativa.

RTI O CONSORZI

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) o consorzi si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.).

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, "è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato."

Ai sensi dell'art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), la mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

AVVALIMENTO

Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai fini di cui sopra, l'operatore economico deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione:

- a) una dichiarazione dell'operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) una dichiarazione, con la quale l'impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

c) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria, da quest'ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto¹.

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ;

f) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia;

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 89 del D.Lgs. 50/2016²; pertanto, non è ammesso l'avvalimento nell'ipotesi di cui all'art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016.

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all'art. 76 del medesimo DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione. Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell'art. 89 comma 1 del D. Lgs n. 50/16 e s.m.i. deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo specifico". Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".

Non è consentito dimostrare i requisiti generale attraverso l'istituto dell'avvalimento. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte. Si rammenta che l'appalto dovrà essere eseguito dall'impresa avvalente e l'impresa ausiliaria potrà assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

SUBAPPALTO

L'eventuale subappalto non può comunque superare il 40 per cento dell'importo complessivo del contratto

¹ Sulla forma del contratto di avvalimento, vd. art. 88 d.P.R. 207/2010. Inoltre, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

² L'avvalimento non è ammesso per l'ipotesi di cui all'art. 89, comma 11 del codice. A questo proposito, vedasi il decreto attuativo dell'art.89, comma 11, cioè il Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti 248/16 "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'art.89, comma 11 D.Lgs.50/2016".

normative.

In particolare, EDISU provvederà a corrispondere direttamente all'impresa sub-appaltatrice l'importo dei lavori:

- Quando il sub-appaltatore o il cottimista è una micro-impresa o una piccola impresa;
- In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- Su richiesta del sub-appaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Inoltre:

l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria.

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, inoltre deve:

- a) indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;
- b) dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

CRITERI MINIMI AMBIENTALI

L'operatore deve, inoltre, rispettare i criteri minimi ambientali di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.).

6 MODALITÀ E TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

La stazione appaltante utilizza il sistema MePA. I concorrenti dovranno inserire nella sezione dedicata alla presente RdO sulla piattaforma MePA, entro il termine perentorio, pena l'esclusione, delle **ore 12.00 del 04 giugno 2020** la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente, pena la nullità dell'offerta, e comunque la non ammissione alla procedura. Non sarà ritenuta valida, e non sarà accettata, alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento, in tutto o in parte, della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta la non ricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l'esclusione dalla procedura.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla piattaforma, come risultante dai *log* del sistema. I concorrenti esonerano la stazione appaltante e il gestore della piattaforma telematica da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma ed ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. Saranno escluse le offerte irregolari, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono *ex artt.* 46 e 47 d.P.R. 445/2000. Tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000 (domanda di partecipazione ed offerta economica) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente, o da un suo procuratore.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del d.lgs. n.

50/2016 (e s.m.i.).

L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara fossero ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicato e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 59, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), fermo restando quando previsto dall'art. 83, comma 9, del medesimo testo, sono considerate irregolare le offerte:

- Non rispettanti i documenti di gara;
- Ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel presente disciplinare;
- Giudicate anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), sono considerate inammissibili le offerte:

- Che non hanno la qualificazione necessaria;
- Il cui prezzo è pari o superiore all'importo posto a base di gara.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata della RdO espletata sulla piattaforma del MePA.

Pena esclusione dalla gara, dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- Documenti per l'ammissione alla gara
- Offerta economica

6.01 DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

La sezione Documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

a) ISTANZA DI AMMISSIONE – DICHIARAZIONE

L'istanza di ammissione-dichiarazione unica è redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.), utilizzando il *facsimile* specificatamente predisposto e allegata al presente disciplinare di gara (Mod. 1), o riprodotto in modo sostanzialmente conforme, sottoscritta dal legale rappresentante (e dagli altri soggetti come indicato nel seguito della presente lettera di invito) ed alle quale andrà allegata fotocopia, fronte e retro, del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore. Nel caso di un procuratore, va ulteriormente trasmessa, a pena di esclusione, la relativa procura, in copia conforme all'originale, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentate ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.), la quale confermi la persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett.

- b) e c), del d.lgs. 50/2016 (e s.m.i.), il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. Inoltre, è necessaria la trasmissione di copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria/capofila. La procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti (cfr. art. 48 del d.lgs. 50/2016);
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario/capofila, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio dei mandanti (art. 48, comma 8, del d.lgs. 50/2016). Inoltre, tutti i soggetti si impegnano che, in caso di aggiudicazione, comporranno un raggruppamento/consorzio ordinario, secondo le modalità dettate dal predetto art. 48;
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune. Saranno, inoltre, necessari i seguenti documenti:
 - a. Copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - b. Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre.
 - b) **Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. Inoltre, dovrà essere allegata copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005;
 - c) **Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. Saranno, inoltre, ulteriormente necessari i seguenti documenti:
 - a. In caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale

in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005;

- b. In caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- i. Quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- ii. L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett.

b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

b) MODELLO DI DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) allegato alla presente

Il DGUE deve essere reso e sottoscritto *ex art.* 85 del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.):

- Dal legale rappresentante del concorrente;
- Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- Nel caso di consorzi cooperativi, artigianali e stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- Nel caso di raggruppamenti di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

Precisazioni inerenti alla **Parte II**:

- **Lettera A “Informazioni sull'operatore economico”** → dovranno essere dichiarati i dati identificativi dell'operatore economico, le informazioni generali e la forma di partecipazione;
- **Lettera B “Informazioni sui rappresentati dell'operatore economico”** → dovranno essere riportati i dati identificativi, ovvero la domanda dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, dei seguenti soggetti:
 - o Titolare o direttore tecnico, in caso di impresa individuale;
 - o Socio o direttore tecnico, in caso di società in nome collettivo;
 - o Soci accomandatari o direttore tecnico, in caso di società in accomandita semplice;
 - o Membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, in caso di altro tipo di società o consorzio (cfr. Cons. di Stato, Adunanza Plenaria n. 24 del 6 novembre 2013 sulla nozione di “socio di maggioranza”)

Per quanto concerne i procuratori generali e i procuratori speciali “*muniti di poteri gestionali di particolare*

ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori” (cfr. Cons. di Stato, Adunanza Plenaria n. 23 del 16 ottobre 2013).

I dati di cui sopra devono essere riportati anche con riferimento ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla trasmissione della presente di invito (cfr. art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), per cui *“in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente [...], qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata”*).

- **Lettera C “Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) – Avvalimento)”** → In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

- Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera. Inoltre, saranno necessari:

- o Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- o Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- o Originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- o PASSOE dell'ausiliaria.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), *“il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara”*.

Inoltre, *“il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di sub-appaltatore nei limiti dei requisiti prestati”* (cfr. art. 89, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016).

Per quanto concerne il contenuto del contratto di avvalimento si richiamano espressamente gli artt. 88 e 89 del d.P.R. n. 207/2010 (e s.m.i.), in quanto compatibili (cfr. art. 216, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016).

- **Lettera D “Informazioni concernenti i sub-appaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento (art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) – sub-appalto)”** → **Ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, del decreto sblocca-cantieri, fino al 31 dicembre 2020, il sub-appaltatore non deve essere indicato in fase di gara.**

Precisazioni inerenti alla **Parte III**:

- **Lettera A “Motivi legati a condanne penali”** → Si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'art. 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, recepito dall'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.). Inoltre, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono, facendo espresso riferimento all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.). Nel caso in cui le condanne si riferiscano ai soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell'operatore

economico, atte a dimostrare che via stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti alla tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la Pubblica amministrazione, e la relativa durata (cfr. Linea guida del MIT n. 3 del 18 luglio 2016 per la compilazione del DGUE).

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive *ex art. 80*, commi 1, 2 e 5, lett. 1), del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 del medesimo articolo, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio le suddette dichiarazioni, allegando copia fronte retro del documento di riconoscimento in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1), del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), devono riferirsi anche ai soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda, cessati dalla carica entro l'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (non trovo la fonte).

- **Lettera B “Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali”** → Ai sensi della Linea guida del MIT n. 3 del 18 luglio 2016 per la compilazione del DGUE, le informazioni contenute in questa sezione vanno integrate inserendo il riferimento anche alle tasse, coerentemente con l'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.). Inoltre, alla lettera d), nel caso in cui l'operatore economico abbia ottemperato agli obblighi posti a suo carico pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte, tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, occorrerà indicare se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

- **Lettera C “Motivi legati a insolvenza, conflitto di interesse o illeciti professionali”** → Ai sensi della Linea guida del MIT n. 3 del 18 luglio 2016 per la compilazione del DGUE, occorre integrare la parte disciplinante la violazione di obblighi in materia ambientale, sociale e di lavoro (cfr. art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016) con l'indicazione delle eventuali infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro, coerentemente alla previsione alla lettera a) del comma 5 dell'art. 80.

Con riferimento ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, le fattispecie previste nel DGUE vanno conformate alle tipologie di cui al comma 5, lettera b) del sopra richiamato art. 80, inserendo, altresì, i riferimenti dell'eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all'art. 110, comma 3, lettera a) del Codice, nonché l'eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.). Tali specifiche previsioni sono state utilmente contemplate in seno allo schema di DGUE.

Per quanto concerne le indicazioni riguardanti i gravi illeciti professionali si evidenzia che esse si riferiscono alle ipotesi contemplate ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.). Pertanto, risulta opportuno richiedere, nel relativo riquadro, indicazioni sulla tipologia di illecito.

A tutte le fattispecie *ut supra* richiamate nella presente Sezione, si applica l'istituto del *self-cleaning* di cui all'art. 80, comma 7, il quale prevede, anche con riferimento alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, che un operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato da reato o da fatto illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o fatti illeciti. Pertanto, occorre riportare le informazioni necessarie per consentire alla stazione appaltante di valutare

– secondo quanto previsto dal comma 8 del sopra citato art. 80 – l'adeguatezza delle misure di autodisciplina (*self-cleaning*) poste in essere dall'operatore economico, al fine della non esclusione dello stesso dalla procedura di gara. Si precisa che l'istituto del *self-cleaning* non si applica nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione durante tutto il periodo di durata della stessa.

- **Lettera D “Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore”** → Concerne motivi di

esclusione aggiuntivi previsti nel d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.). In particolare, i suddetti motivi di esclusione riguardano le ipotesi previste all'art. 80, comma 2, comma 5, lettere f), g), h), i), l) e m), del Codice, e art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001. Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 del citato art. 80 (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto) è necessario indicare nell'apposito riquadro il riferimento ai soggetti previsti dal decreto legislativo n. 159/2011. Si segnala, in particolare, che relativamente alle fattispecie criminose in argomento non si applica l'istituto del *self-cleaning*.

Inoltre, l'operatore economico dovrà indicare se si trovi o meno nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 (*pantouflage o revolving doors*) qualora abbia stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero abbia attribuito incarichi ad *ex* dipendenti della stazione appaltante che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

Precisazioni inerenti alla **Parte IV**: l'operatore economico concorrente dovrà rendere tutte le informazioni di cui alla **lettera A**, sui requisiti relativi all'idoneità professionale.

Precisazioni inerenti alla **Parte VI**: la dichiarazione è resa e sottoscritta, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.), dal legale rappresentante dell'operatore economico, corredata dal documento di identità del dichiarante.

- c) **CAUZIONE PROVVISORIA di Euro 2.400,00= (Euro duemilaquattrocento/00), pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara I.V.A. esclusa, nelle forme e con le modalità descritte all'art. 7 del presente disciplinare di gara;**
- d) **PASS-OE** → PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett.b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria. Per ottenere il PASSOE è necessario registrarsi al sistema AVCPass, disponibile sul sito internet dell'ANAC. In caso di raggruppamento, il PASSOE dovrà essere comunicato da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, sia in caso di pregressa costituzione, sia in caso di costituzione successiva all'aggiudicazione.
Ai sensi dell'art. 105, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), si comunica che la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 saranno effettuate con il sistema AVCPass o tramite sistemi tradizionali nel più breve tempo possibile a cura della stazione appaltante prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore; per i mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, *ex art. 80, comma 13*, ci si atterrà a quanto previsto nella Linea guida ANAC n. 6/2016 (e s.m.i.).
- **g) DICHIARAZIONE DEL FATTURATO realizzato nell'ultimo triennio superiore a Euro 60.000,00 annui, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa concorrente;**
- **H) DICHIARAZIONE DEL FATTURATO realizzato nell'ultimo triennio per forniture simili almeno pari a Euro 30.000,00 annui, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa concorrente;**
- **I) ELENCO DETTAGLIATO DEI SERVIZI, prestati per Enti pubblici o privati nell'ultimo triennio, suddivisi per ciascun anno e per singola fornitura, con l'indicazione precisa dell'Ente servito e del relativo importo contrattuale, sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta concorrente ai sensi del**

DPR n. 445/2000. Se trattasi di forniture prestate a favore di Amministrazioni o Enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o Enti medesimi; per le forniture prestate a privati, l'effettiva esecuzione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

- **L) CCNL di riferimento con la precisazione del numero ed elenco dei dipendenti comprensivo di qualifica e delle indicazioni di cui all'art. 5 della legge 136/2010 che saranno destinati ad operare con la Committente;**
- **M) Indicazione di aver posseduto almeno negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara un numero medio annuo di dipendenti (dirigenti, impiegati amministrativi, tecnici, ecc...), non inferiore a 15 (quindici) unità a tempo pieno, di cui almeno 10 (dieci) operatori addetti al servizio oggetto di gara, (intendendosi per medio annuo il risultato ottenuto con la somma di valori annuali conseguita anche in un numero di anni inferiore a tre, ma divisa comunque per il divisore tre).**
Eventuali unità a tempo parziale saranno rapportate all'intera unità in rapporto alla percentuale di part-time (ad esempio due persone part-time al 50% valgono un'unità a tempo pieno). In caso di cooperativa occorre la precisazione del numero di dipendenti e della natura dei relativi contratti di lavoro nonché il numero degli eventuali soci lavoratori nell'ultimo triennio
- **N) ELENCO del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, suddiviso per qualifica, numero e mansioni, compreso i dirigenti, alle dipendenze della Ditta concorrente alla data del 31/12/2019; tale elenco dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta ai sensi del DPR n. 445/2000;**
- **O) ELENCO delle attrezzature e dei mezzi di cui l'Appaltatore disporrà per eseguire l'appalto;**
- **P) TABELLARIO riportante le tariffe da contratto collettivo diviso per livelli, vidimato dalla Direzione provinciale del Lavoro ovvero dalla Associazione di categoria (es confcooperative);**
- **Q) DICHIARAZIONE di impegnarsi, per garantire la massima fluidità ed efficacia dei rapporti reciproci nell'esecuzione del presente affidamento, ad indicare al momento della stipula del contratto un Coordinatore che lo rappresenterà, come meglio illustrato nel Capitolato tecnico;**
*(unicamente nel caso in cui l'offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante della Ditta concorrente)***COPIA DELLA PROCURA, anche in semplice copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che confermi la persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza, accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità valido del sottoscrittore.**
In caso di **AVVALIMENTO** dei requisiti devono essere prodotte, pena l'esclusione, tutte le dichiarazioni indicate nella sezione avvalimento del presente disciplinare di gara;
- **R) CERTIFICAZIONE del sistema di qualità**
- **S) CAPITOLATO speciale d'appalto, sottoscritto con firma digitale dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante per presa visione e integrale accettazione.**

- **T) PATTO DI INTEGRITÀ sottoscritto con firma digitale dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante per presa visione e integrale accettazione**

- **DICHIARAZIONI INTEGRATIVE** → Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.), con le quali:
 - a. Dichiarare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
 - b. Dichiarare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - i. Delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - ii. Di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sulla determinazione della propria offerta;
 - c. Accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara.
Ulteriormente, per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
 - d. Si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

60.2 OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta secondo il modello proposto dal portale MePA per la presente RdO contenere i seguenti elementi:

- a) Ribasso unico percentuale (da indicare in cifre e in lettere, con due numeri decimali) che sarà applicato soltanto alla maggiorazione del 25% del costo della mano d'opera per spese generali ed utili d'impresa ed al costo dei noli;
- b) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.). Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) I costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.)
- d) L'offerta economica dovrà essere corredata da marca da bollo di euro 16,00 (euro sedici/00), attestando l'avvenuto pagamento (anche in forma virtuale):

7 GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Garanzia provvisoria

L'offerta deve essere corredata da una "garanzia provvisoria", come definita dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), pari ad euro 2.400,00.

L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di impegno di un fideiussore,

di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari;
- Fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.). In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.).

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. Contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. Essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), al solo consorzio. La garanzia provvisoria e l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e sottoscritto dal soggetto emittente, nonché dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti. In questo caso la garanzia è da presentarsi congiuntamente;
3. Essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31/2018;
4. Avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
5. Prevedere espressamente:
 - a. La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. La rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. La loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. Contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. Riportare l'autentica della sottoscrizione;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.). Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del

sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. In caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In caso di decadenza o revoca dell'aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti sull'aggiudicatario prima della stipula del contratto normativo, ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà all'incameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il diritto al maggior danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia all'appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o di recesso, senza che, in ogni caso, da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria.

Garanzia definitiva

L'aggiudicatario dovrà rilasciare, in sede di stipulazione del Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, di euro 120.000,00.

8 COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 50/2016 (e s.m.i.), tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avverranno per via telematica attraverso l'apposito spazio della RdO, aperta nella piattaforma telematica, denominato "Comunicazioni della procedura". Il concorrente può accedere a tale spazio mediante le credenziali, personali e riservate.

I concorrenti potranno richiedere chiarimenti e/o informazioni complementari attraverso la piattaforma telematica sino alle **ore 16.00 del giorno 28 maggio 2020**. Le risposte alle eventuali richieste pervenute, saranno comunicate a tutti i concorrenti invitati alla procedura sempre attraverso la funzionalità "Comunicazioni della procedura" di cui sopra.

9 OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara, a cura del punto ordinante EDISU su MePA (dirigente del settore tecnico), avranno luogo il giorno **04 giugno 2020 alle ore 15.00**, in seduta pubblica *online* sul portale MePA.

La procedura, effettuata sul portale MePA in seduta pubblica, è la seguente:

1. Verifica delle offerte pervenute e, in secondo luogo, all'apertura della documentazione contenuta nella "Busta A – DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA";
2. Verificata la documentazione, il punto ordinante dichiara ammessi alle successive fasi della procedura di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo completo e formalmente corretto rispetto a quanto richiesto e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti di ammissione, nelle forme prescritte dalla presente lettera di invito;
3. Successivamente, in seduta pubblica si procederà all'apertura delle offerte economiche, applicando in tema di valutazione della congruità dell'offerta quanto previsto dall'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) al comma 2 bis.

L'offerta economica dovrà chiaramente essere indicata in cifre e in lettere; nell'ipotesi che le due non coincidano sarà presa come effettiva quella più vantaggiosa per l'Ente di riferimento.

L'offerta, consistente in un prezzo offerto sull'importo dei lavori, minore di quello posto a base di gara, viene espressa, con il ribasso unico percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara, espresso con massimo tre decimali (non saranno considerati eventuali ulteriori decimali).

Si precisa che nell'offerta economica, l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'[articolo 36, comma 2, lettera a\)](#)³, presumibilmente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del Codice, che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con attività oggetto dell'appalto.

Offerte anormalmente basse:

Ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

(comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019)

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della

³ Art. 95, comma 10: "Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'[articolo 36, comma 2, lettera a\)](#). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'[articolo 97, comma 5, lettera d\)](#)".

lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

a) non rispetta gli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) D.Lgs. 50/2016;

b) non rispetta gli obblighi di cui all'[articolo 105](#) D.Lgs. 50/2016;

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'[articolo 95, comma 10](#) D.Lgs. 50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'[articolo 23, comma 16](#) D.Lgs. 50/2016.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'[articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#). La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'[articolo 107 TFUE](#). La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

Si precisa che la verifica della congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP ma se questi, in ragione dell'eventuale complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, lo ritenesse, lo stesso dovrà (oppure) potrà avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31 comma 9 del Codice o di commissione nominata ad hoc⁴.

10 PAGAMENTI

I pagamenti avverranno secondo le modalità e le tempistiche prescritte dal capitolato speciale di appalto.

11 FORMA DEL CONTRATTO

Contratto normativo

Per quanto concerne l'accordo quadro/contratto normativo, è prevista la pubblica amministrativa, ex art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.).

⁴ **Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016:** "Nel bando di gara la stazione appaltante indica se, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP e se questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art.31 comma 9 del codice oppure di commissione nominata ad hoc".

Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che il contratto, sarà stipulato entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l'aggiudicazione dell'appalto stesso.

Ai sensi del comma 10, lett.b) dell'art.32, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Qualora l'aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto, l'Ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

Contratti applicativi

Entro i termini di durata dell'Accordo Quadro e non oltre il valore dello stesso, la stazione appaltante può richiedere l'esecuzione di lavori attinenti all'Accordo stesso, per mezzo della stipula di uno o più contratti applicativi.

Per la stipula dei contratti applicativi, è prevista la scrittura privata.

12 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA

Le cause di esclusione sono tassative e sono previste dal d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) o da altre disposizioni di legge. La lettera di invito non contiene ulteriori prescrizioni rispetto alle cause di esclusione previste espressamente dal d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) o da altre disposizioni di legge.

13 ALTRE INFORMAZIONI

L'appalto viene aggiudicato ai sensi dell'art. 94, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), in particolare la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'accordo quadro.

Tutte le dichiarazioni richieste:

11.01 Sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.), in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'offerente stesso), in lingua italiana. Dalle stesse dichiarazioni possono derivare conseguenze penali, di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.);

11.02 Devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente l'inserimento su MePA, sezione RdO in oggetto, di una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli/file distinti;

11.03 Devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Si richiama l'obbligo di osservanza dell'art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Non sono ammesse offerte parziali.

Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere.

Sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di mancanza di conflitto di interessi del responsabile.

Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della legge n. 241/1990, sarà consentito nei modi e tempi di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.).

Per quanto concerne il soccorso istruttorio, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.). L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- L'omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- La mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- La mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- La mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ai sensi dell'art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), *“ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte”*.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, avviene, ai sensi dell'art. 36, comma 5, dell'art. 81, comma 2, e dell'art. 216, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass.

È fatto obbligo al concorrente di indicare, nell'istanza di ammissione (Mod. 1), un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e un eventuale recapito fax. Per le imprese provenienti da altro Paese, senza stabile organizzazione in Italia, è solamente richiesto il numero di fax. Delle informazioni e richieste indirizzate ai suddetti recapiti PEC o fax, il concorrente è da ritenersi pienamente a conoscenza, senza che nessuna obiezioni possa essere mossa alla stazione appaltante.

Si applica l'art. 95, comma 12, del d.lgs. n.50/2016 (e s.m.i.) anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta.

Nel caso di offerte avente il medesimo ribasso, si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art. 77, comma

2, del R.D. n. 827/1924 (e s.m.i.).

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), si comunica che il contratto normativo verrà firmato entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), il contratto normativo non conterrà la clausola compromissoria relativa all'arbitrato.

L'aggiudicatario accetta espressamente le clausole onerose ex artt. 1341 e 1342 del codice civile.

14 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula dell'accordo quadro, pena la decadenza dall'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto normativo, nei tempi, comunque non superiori a 10 giorni, e secondo le modalità richieste dal competente organo della stazione appaltante. In particolare la ditta dovrà:

- Fornire prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per quanto di sua competenza;
- Presentare garanzia definitiva con le modalità di cui alla presente lettera d'invito, al capitolato speciale di appalto e all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.);
- Presentare le polizze assicurative di cui al capitolato speciale d'appalto;
- Nel caso di aggiudicazione a ATI non costituite, presentare la scrittura privata autenticata di cui all'art. 48, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.);
- Firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con l'avvertenza che, in caso contrario, la stazione appaltante potrà procedere alla dichiarazione di decadenza dell'aggiudicazione, all'escussione della garanzia provvisoria e all'affidamento dei servizi al concorrente che segue in graduatoria.

-

15 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. (UE) N. 2016/679

I dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della gara d'appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. L'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara d'appalto in oggetto.

I dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente

connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente.

Il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui al Reg. (UE) n. 2016/679; pertanto l'interessato ha il diritto:

- Di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- Di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- Di ottenere l'aggiornamento, la rettifica e, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- Di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Il Titolare del trattamento dei dati è il direttore dell'Ente, nella persona della Dott.ssa Marina Cardona.

Il Dirigente
Marina Cardona

Allegati*:

- Capitolato speciale d'appalto (CSA);
- Mod. 1 – Istanza di ammissione (Dichiarazione Unica);
- Modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI);
- Modello Accordo Quadro e contratto applicativo;
- Patto Integrità.

*file in appositi spazi su piattaforma MePA